

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		03/08/2020		TRIBUTI		IMPORTI		0,00		TM6201001390000EE	
SERIE	1307	DATA		REGISTRO		ALTRONERARIO		0,00		DA	A
				ALTREAZIENDE		TOTALE		360,00		REPORTO	
EURO 360,00								TOT. SOGG.: 3		TOT. NEG.: 1	

IMPORTO VERSATO

TM6

CODICE UFFICIO

Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dal Quadro A, B, C e D (E e F)

L'IMPEGATO ADEBITO ALLA TASSAZIONE

L'IMPEGATO ADEBITO ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: **AGENZIA DELLE ENTRATE DI GALLARATE**

Foglio N. ... / di tot. ...

N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: **C, Z, Z, K, T, A, 6, 7, R, S, 7, L, 6, B, 2, M**

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO: **09/07/2020**

DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO: **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE TRA IL DIRE ED IL FARE**

ADDEMPIMENTO: Pro Cas Pla SI

USO ARBITRARIO

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD. CODICE FISCALE: **1 C, Z, Z, K, T, A, 6, 7, R, S, 7, L, 6, B, 2, M**

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **CAZZOLARO**

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: **VARESE**

PROVINCIA: **V, A**

DATA DI NASCITA: **1, 7, 1, 0, 1, 9, 6, 7**

SESSO: **F**

NOME: **KATIA**

N. CIVICO: **412**

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: **21028 TRAVEDONA DI MONATE**

PROVINCIA: **V, A**

VIA O PIAZZA: **VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'**

N. ORD. CODICE FISCALE: **2 B, R, M, P, L, A, 8, 4, P, 6, 5, A, 2, 9, 0, K**

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **BRAMBILLA**

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: **ANGERA**

PROVINCIA: **V, A**

DATA DI NASCITA: **2, 5, 0, 9, 1, 9, 8, 4**

SESSO: **F**

NOME: **PAOLA**

N. CIVICO: **295**

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: **21026 CADREZZATE DI OSMATE**

PROVINCIA: **V, A**

VIA O PIAZZA: **VIA MOGNO**

N. ORD. CODICE FISCALE: **3 N, D, N, R, R, T, 6, 7, T, 5, 0, L, 6, 8, 2, M**

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **ANDINA**

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: **VARESE**

PROVINCIA: **V, A**

DATA DI NASCITA: **1, 0, 1, 2, 1, 9, 6, 7**

SESSO: **F**

NOME: **ROBERTA**

N. CIVICO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE:

PROVINCIA:

VIA O PIAZZA:

N. ORD. CODICE FISCALE:

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA:

SESSO:

NOME:

N. CIVICO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE:

PROVINCIA:

VIA O PIAZZA:

N. ORD. CODICE FISCALE:

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA:

SESSO:

NOME:

N. CIVICO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE:

PROVINCIA:

VIA O PIAZZA:

N. ORD. CODICE FISCALE:

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA:

SESSO:

NOME:

N. CIVICO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE:

PROVINCIA:

VIA O PIAZZA:

N. ORD. CODICE FISCALE:

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA:

SESSO:

NOME:

N. CIVICO:

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“TRA IL DIRE E IL FARE”

1) L'anno 2020, il giorno 09, del mese di luglio, i sottoscritti signori:

- CAZZOLARO KATIA nata a Varese (VA) il 17/10/1967, C.F. CZZKTA67R57L682M, residente a Travedona Monate (Va) 21028, in Via Martiri della Libertà, 412
- BRAMBILLA PAOLA nata ad Angera (VA) il 25/09/1984, C.F. BRMPLA84P65A290K, residente in Via Mogno n. 295 a Cadrezzate con Osmate (Va) 21062
- ANDINA ROBERTA nata a Varese (VA) il 10/12/1967, C.F. NDNRRRT67T50L682M, residente a Cadegliano Viconago (Va) in via Stampa 3, 21031

convengono e deliberano di costituire, ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazioni, l'Associazione culturale “TRA IL DIRE E IL FARE ETS”.

2) La sede dell'Associazione è stabilita a TRAVEDONA MONATE, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' n. 412

3) L'Associazione ha per scopo quello di promuovere la cultura educativa, sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, sostenere la genitorialità e i ruoli educativi in genere, favorire la socializzazione tra bambini e tra adolescenti secondo i loro bisogni, sostenere le persone in situazioni di fragilità e marginalità, porsi come punto di riferimento per chi attraversa situazioni di difficoltà, mantenere vivi i legami sociali tra adulti e tra le generazioni, favorire la partecipazione e la corresponsabilità, promuovere progetti affinché ognuno possa realizzare i propri talenti e la propria umanità all'interno della comunità, favorire la collaborazione tra le varie agenzie educative presenti sul territorio, creare occasioni formative per sostenere i ruoli educativi nei vari contesti in cui operano e agiscono.

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il direttivo dell'Associazione per il primo mandato, nelle persone dei signori:


- KATIA CAZZOLARO alla carica di Presidente;
- PAOLA BRAMBILLA alla carica di vice-Presidente;
- ROBERTA ANDINA alla carica di Segretaria,

i quali dichiarano di accettare la carica.

Travedona Monate, li 09 luglio 2020

CAZZOLARO KATIA 

BRAMBILLA PAOLA 

ANDINA ROBERTA 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ TRA IL DIRE E IL FARE e.t.s ”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione culturale denominata

TRA IL DIRE E IL FARE associazione culturale pedagogica e.t.s

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede a TRAVEDONA MONATE ed opera principalmente IN ITALIA

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Scopi

L'Associazione "TRA IL DIRE E IL FARE ETS " è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

Handwritten initials and signature:
A
R
P.B

volontariato e delle attività di interesse generale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, l'Associazione si prefigge di promuovere la cultura educativa, sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, sostenere la genitorialità e i ruoli educativi in genere, favorire la socializzazione tra bambini e tra adolescenti secondo i loro bisogni, sostenere le persone in situazioni di fragilità e marginalità, porsi come punto di riferimento per coloro che cercano un sollievo in situazioni di difficoltà, mantenere vivi i legami sociali tra adulti e tra le generazioni, favorire la partecipazione e la corresponsabilità, promuovere progetti affinché ognuno possa realizzare i propri talenti e la propria umanità all'interno della comunità, favorire la collaborazione tra le varie agenzie educative presenti sul territorio, creare occasioni formative per sostenere i ruoli educativi nei vari contesti in cui operano e agiscono.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 - Attività

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione "TRA IL DIRE E IL FARE ETS" potrà svolgere le seguenti attività:

- creare e gestire servizi educativi e di supporto alla famiglia per l'infanzia da 3 mesi in su;
- creare e gestire servizi educativi extrascolastici per bambini e ragazzi
- organizzare corsi di ogni genere purché attinenti alle finalità dell'Associazione;
- organizzare incontri informativi di carattere culturale, pedagogico, e eventi, feste, manifestazioni, corsi che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione;
- creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- implementare laboratori di apprendimento, di crescita e di cura delle relazioni rivolte a tutte le età, dall'infanzia all'età matura
- implementare progetti a favore del trattamento dello stress genitoriale nella cura dei figli, volte alla prevenzione delle criticità depressive fino a situazioni borderline e all'abuso sull'infanzia
- implementare spazi di consulenza pedagogica

AR
P.B.

- creare occasioni di incontro, di scambio e di formazione per diffondere la cultura educativa intesa come "esperienza dell'imparare che caratterizza tutto l'arco della vita"
- riabilitare l'utilizzo di spazi urbani, aree verdi etc ed offrire alternative alla frammentazione delle relazioni attraverso il "fare comunità (ad esempio organizzare incontri, in parchi biblioteche, locali etc. come le agorà o le colazioni pedagogiche. Organizzare gite, gruppi di auto-aiuto etc)
- recuperare la memoria delle biografie e dei luoghi, per riannodare i fili che legano l'esistenza individuale e quella della comunità nel rispetto della memoria dei luoghi
- accompagnare i genitori, gli educatori, i professionisti della relazione a "mettere in parola" le questioni educative, quindi costruire una narrazione dell'educazione che possa essere patrimonio condivisibile. "Tra il dire e il fare" vorrebbe essere una esortazione a creare circolarità tra teoria e prassi
- affiancare l'opera degli enti locali e delle agenzie educative presenti sul territorio e all'Estero (scuole, oratorio, associazioni, centri giovanili, università, ecc.);
- associarsi ad altre associazioni e collaborare con esse;
- implementare corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, genitori, operatori sociali nel settore educativo e delle scienze umane;
- svolgere gite, visite, scambi culturali, viaggi di studio e approfondimento in Italia e all'estero; svolgere attività di ricerca in ambito sociale, culturale, pedagogico;
- svolgere attività editoriale; avvalersi di consulenze e prestazioni gratuite da parte di volontari e retribuite da parte di liberi professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, aderenti e non; gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto e attrezzatura sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero.
- Utilizzate il web come spazio di divulgazione della cultura educativa e delle proprie attività nel rispetto delle norme e regole che regolano il servizio (privacy, citazione delle fonti, schermatura volti di minori, copyright etc)
- Svolgere altre attività non elencate ma attinenti alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e

P.B. KE AR

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Ammissione degli associati

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 - Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori ed ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 10 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa

AR
RE
P.B

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E' ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, email, ecc.) almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

P.B. AR

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

P. B. R. A.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà (o un terzo) degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - Assemblea in videoconferenza

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

P.B. RL AR

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 13 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

P.B. KL AL

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

P.B. K.E. A.R.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV

Norme sul patrimonio

Art. 19 Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

Art.20- Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula

Art.21 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.22 - Divieto di distribuzione degli utili

RS
P.B. RL

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Art.24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo settore e in particolare la L. 06/06/2016 e il D.LGS. 03/07/2017 n. 17 e per quanto non previsto ed in quanto compatibili, gli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Katia Corubolo

Paola Brambilla

Anche Belle

AR
RC
P.B